

T.A.R. Lombardia - Sentenza 17/04/2007 , n. 1772



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione seconda - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art.21 e 26 della legge 1034/1971

nella Camera di Consiglio del **12 Aprile 2007**

Visto il ricorso 691/2007 proposto da:

LECCO RIVABELLA S.R.L.

rappresentato e difeso da Cucchiella Fabio con domicilio eletto in Milano via F. Sforza,3 presso Cucchiella Fabio;

contro

PROVINCIA DI LECCO

rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Ercole con domicilio eletto in Milano Viale Bianca Maria n. 23,

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto di asservimento n. 05/DD/2006 pratica n. 30/2003 notificato il 11.1.07 dalla Provincia di Lecco.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la istanza di sospensione del provvedimento in sede cautelare;

Visti i documenti e le memorie prodotte,

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla camera di consiglio del 12.4.2007, relatore il ref. Alessio Liberati, ed i difensori delle parti, così come indicato nel verbale di udienza, ed informati sulla possibilità di adottare una decisione in forma semplificata;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dagli artt. 1 e 3 della legge n. 205/2000, nonché l'art. 9 della stessa legge, che consentono al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, la superfluità di ulteriore istruzione e la completezza delle difese dispiegate dalle parti;

Ritenuto in fatto ed in diritto:

che con ricorso notificato il 16.3.2007 e depositato il 3.04.2007, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto di asservimento n. 05/DD/2006 pratica n. 30/2003 notificato il 11.1.07 dalla Provincia di Lecco, lamentando la violazione di legge sotto molteplici profili e l'eccesso di potere,

che l'amministrazione comunale si è costituita in giudizio resistendo alle doglianze avverse,

che nel corso dell'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

che il provvedimento impugnato (decreto di asservimento) costituisce

provvedimento di natura espropriativa, finalizzato alla realizzazione di lavori di riqualificazione di strada statale,

che in considerazione della natura della materia (espropriazione), il ricorso è soggetto alla disciplina di cui all'art. 23 *bis* l. 1034/1971,

che il ricorso è quindi soggetto alla disciplina del deposito nel termine dimezzato (15 giorni),

che il deposito del ricorso è invece avvenuto oltre i 15 giorni dalla notifica, in violazione della predetta norma,

che pertanto deve dichiararsi la manifesta irricevibilità del ricorso,

che si ritiene comunque sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione del comportamento processuale in concreto tenuto,

* * *

Per questi motivi

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione seconda – dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.-----

Spese compensate-----

La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.-----

Così deciso, in Milano, il 12.4.2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in camera di consiglio, composta dai signori magistrati

Mario Arosio Presidente

Daniele Dongiovanni giudice

Alessio Liberati

giudice relatore

L'estensore

Il Presidente

(Alessio Liberati)

(Mario Arosio)